DECISIONE N. 3485/85/CECA DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1985

che proroga il sistema di sorveglianza e di quote di produzione per taluni prodotti delle imprese dell'industria siderurgica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europeo del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 47 e 58,

considerando quanto segue :

1. Progressi compiuti per superare la crisi

La situazione sul mercato dell'acciaio comunitario è nettamente migliorata dall'inizio del 1984, tanto sul piano della produzione quanto su quello della situazione finanziaria delle imprese siderurgiche.

Alla fine dell'anno, l'eccedenza di capacità sarà diminuita di circa 32 milioni di tonnellate di prodotti laminati a caldo rispetto alla situazione del 1° gennaio 1980. Questa riduzione corrisponde all'obiettivo che il Consiglio aveva fissato per l'anno 1985, su raccomandazione della Commissione, a Helsingör alla fine del 1982. In pari tempo l'industria siderugica ha continuato ad ammodernare i suoi impianti, migliorando così la sua capacità competitiva. Questi due elementi riuniti (riduzione di capacità ed ammodernamento) hanno comportato una nuova ondata di discoccupazione nel settore in questione. Conseguentemente nel 1984 e nel 1985 il numero di persone occupate dalla siderurgia europea è diminuito ancora. Rispetto al 1980 il numero di impieghi soppressi è superiore alle 200 000 unità.

La produzione di acciaio grezzo delle imprese siderurgiche dovrebbe probabilmente raggiungere i 122 milioni di tonnellate nel 1985 rispetto ai 109 milioni di tonnellate nel 1983. Grazie alla riduzione delle capacità e all'aumento della produzione di acciaio, il tasso di impiego è passato da meno del 60 % all'inizio degli anni '80 a circa il 70 % nel 1985. Dal 1984 si constata parallelamente una stabilizzazione durevole del prezzo dell'acciaio.

D'altra parte, la situazione sul mercato mondiale è caratterizzata ancora da uno squilibrio tra offerta e domanda. La situazione è aggravata maggiormente dalle misure che hanno preso gli Stati Uniti d'America per limitare le importazioni ; d'altra parte le forti fluttuazioni del corso del dollaro fanno pesare incognite sul commercio mondiale.

Dalle ricerche intraprese dalla Commissione nel quadro dei suoi obiettivi generali acciaio per il 1990 emerge che, di fronte all'evoluzione economica probabile e al perdurare dell'incertezza sul mercato mondiale, occorrerà ridurre ancora di circa 20 milioni di tonnellate la capacità di produzione d'acciaio laminato a caldo delle imprese siderurgiche comunitarie.

In pari tempo si dovrà proseguire risolutamente la politica di ammodernamento in modo che le imprese siderurgiche raggiungano il livello internazionale di competitività per il complesso della loro produzione.

A questo riguardo giova far presente come ci si orienti sempre più verso i prodotti di qualità.

2. Situazione delle varie categorie di prodotti nella disciplina di quote

L'industria siderurgica europea ha portato a termine una buona parte del difficile compito di ristrutturazione. Tuttavia il successo non è ancora sicuro. È vero che il periodo più acuto della crisi è stato superato, ma la crisi stessa non è ancora debellata. Ciò nondimeno la situazione è migliorata al punto che è stato possibile esonerare dalla disciplina di quote le lamiere rivestite (categoria Id) e i tondi da cemento armato (categoria V). Sono questi i prodotti che meglio degli altri dimostrano il miglioramento della situazione.

Per quanto riguarda la lamiera rivestita, la domanda si trova in una fase di ascesa persistente contraddistinta da numerose innovazioni tecniche. Parallelamente, molte imprese siderurgiche hanno sviluppato le loro capacità per quanto riguarda questo gruppo di prodotti durante la disciplina delle quote.

Nel caso dei tondi per cemento armato, va constatato che più dell'80 % proviene ora dalle piccole imprese che producono a bassi costi. Poiché nella grande maggioranza queste imprese non attraversano crisi, non è più giustificato mantenere questo tipo di prodotti nella disciplina di quote.

Per gli altri prodotti le difficoltà sussistono, anche se le differenze sono notevoli da un caso all'altro. Il miglioramento in vista, per quanto riguarda vari prodotti, permetterà alla Commissione durante il 1986 di procedere ad un nuovo esame della situazione e prendere altri provvedimenti appropriati di liberalizzazione in modo che sia possibile smantellare progressivamente la disciplina di quote in due o tre anni al massimo.

Nella sua riunione del 25 luglio 1985, il Consiglio ha già segnalato la necessità di ritornare in modo ordinato ad un mercato di libera concorrenza tra le imprese della Comunità. Nella riunione del 29 ottobre 1985, il Consiglio ha dato il proprio accordo sulla liberalizzazione dei due tipi di prodotti testé citati nonché sull'orientamento fondamentale della disciplina di quote per un periodo di due anni. La nuova disciplina di quote resterà sostanzialmente aderente alla linea delle regole vigenti, ad eccezione delle seguenti modifiche.

3. **Adeguamento dei riferimenti** (articolo 15, paragrafo 1)

La disciplina di quote esiste già da cinque anni e la ripartizione dei riferimenti (che riguardano le produzioni e le quantità), che risale sostanzialmente agli anni '70, non corrisponde più alla struttura produttiva che l'attuale stato della tecnica e la situazione economica esigono. È vero che alcune imprese hanno fatto uso delle possibilità di scambio offerte dall'articolo 15 della decisione n. 234/84/CECA della Commissione (1), ma l'esperienza insegna che questi scambi hanno potuto correggere in una misura soltanto limitata lo schema ormai superato delle strutture dei prodotti. Ecco perché le imprese dovrebbero essere autorizzate ad operare, quando entrerà in vigore la nuova disciplina di quote, un trasferimento interno unico di riferimenti fra le varie categorie di prodotti. Perché le imprese possano fare il più ampio ricorso a questa facoltà non sarà più necessario, come l'articolo 15 prevedeva fino ad ora, chiudere oppure vendere un impianto di produzione in un paese terzo. Allo stesso modo cessa di essere applicabile la deduzione di 15 % operata in occasione di tali scambi. Non bisogna tuttavia che questo trasferimento dia luogo a un cambiamento strutturale eccessivo dei riferimenti. Il trasferimento deve perciò essere limitato al 10 % dei riferimenti complessivi e la maggiorazione in una categoria determinata di prodotti non deve superare il 25 % dei riferimenti esistenti. Poiché le imprese che fabbricano soltanto un prodotto non possono partecipare a questo trasferimento, oppure la possibilità è molto limitata, occorre procedere a degli adeguamenti per impedire un peggioramento della posizione relativa di queste imprese.

4. **Adeguamenti per i prodotti delle categorie Ic e IV** (articolo 10, paragrafi 3 e 4)

La categoria liberalizzata Id (lamiere rivestite) contiene prodotti che in concorrenza con quelli della categoria Ic (lamiere zincate a caldo). Il mantenimento della categoria Ic nel regime di quote non deve produrre distorsioni di concorrenza fra i fabbricanti di prodotti di questa categoria e quelli dei prodotti della categoria Id. Spetta al mercato, ossia al consumatore, determinare il prodotto da utilizzare. Conviene dunque prevedere degli adeguamenti di quote per i casi in cui le quote di base attribuite ad un'impresa non consentano a questa di far fronte alle necessità della clientela.

La categoria V (tondi per calcestruzzo) si trova in situazione di concorrenza con una parte dei prodotti della categoria IV (vergella). I prodotti in questione sono i tondi per cemento armato in matassa (che appartengono alla categoria IV) e la vergella utilizzata per la fabbricazione di reti e tralicci d'acciaio per la costruzione. Tutti questi prodotti sono destinati al settore della costruzione e si fanno concorrenza l'un l'altro. Anche in questo caso si deve evitare che i fabbricanti di prodotti della categoria IV siano svantaggiati sul piano della concorrenza rispetto ai fabbricanti di prodotti della categoria V. Si accorderanno pertanto adeguamenti ai produttori della categoria IV, se costoro apporteranno la prova che le proprie quote di base non permettono loro rispondere alla domanda della clientela.

In questo contesto non si deve nemmeno perdere di vista che la vergella destinata ad altri consumatori (in particolare le trafilerie) non fa concorrenza ai tondi da cemento armato. Per questo fatto i fabbricanti che fruiscono dell'adeguamento di cui sopra, debbono provare che le loro forniture sono effettivamente destinate ad imprese di costruzione, a imprese o a fabbricanti di reti e tralicci d'acciaio per la costruzione.

5. **Adeguamento in caso di quote acquisite durante i trimestri precedenti** (articolo 14 A)

Nel 1984/1985 un certo numero di imprese ha aumentato, attraverso acquisti o scambi, le quote che erano state loro attribuite, allo scopo di aumentare le proprie produzioni e vendite. Se si tratta di aumenti durevoli e considerevoli, queste imprese dovranno ottenere adeguamenti che dovranno permetter loro di non far ricorso in futuro ad acquisizioni di quote o per lo meno a limitarle. La disciplina di quote dovrebbe, sempre in questo senso, rispondere meglio al fabbisogno delle imprese. Essa sarà così dotata di un'elasticità che permetterà di evitare i gravi inconvenienti che potrebbero scaturire da un semplice rinnovo della disciplina di quote.

Tuttavia si dovranno limitare questi adeguamenti in modo da non perturbare l'equilibrio fra l'offerta e la domanda. Conviene dunque prelevarli sulla riserva creata in base all'articolo 9. Siccome si continua a dare la precedenza agli adeguamenti accordati in virtù dell'articolo 14, la porzione non utilizzata della riserva può servire per i succitati adeguamenti. Nel caso in cui, data l'entità di quote acquisite, la riserva inutilizzata non dovesse bastare, la si dovrà ripartire in proporzione all'importanza delle quote acquisite dalle varie imprese.

6. **Compensazione delle perdite superiori a 1 %** (articolo 7)

Gli adeguamenti incorporati per la prima volta nella disciplina di quote e che derivano da quote acquisite precedentemente (vedere punto 5), finiranno in seguito con l'esaurire più o meno complementamente la riserva. Si deve impedire che le imprese escluse dal beneficio delle disposizioni dell'articolo 14 o 14 A siano eccessivamente svantaggiate, per cui conviene accordare alle imprese che subiscono per questo fatto una riduzione di più dell'1 % del rapporto fra le loro quote e le quote della Comunità nel suo complesso rispetto alle quote attribuite in virtù dell'articolo 6, un compenso che annulla tutto ciò che va perduto al di là dell'1 %.

(1) GU n. L 29 dell'1. 2. 1984, pag. 1.

Contrariamente alle disposizioni dell'articolo 8 della decisione n. 234/84/CECA e delle decisioni di esecuzione n. 3650/85/CECA (1) e n. 1243/85/CECA (2), all'atto di calcolare le perdite di cui sopra, non si dovrà più tener conto degli adeguamenti per esportazioni eccezionali o per consegne di semilavorati alle imprese di rilaminazione o rivestimento. Siccome questi adeguamenti — come anche quelli già esclusi in applicazione dell'articolo 10 — possono essere ottenuti da tutte le imprese che eseguono operazioni del genere, non è il caso di prevedere una compensazione a questo titolo. In tali settori, il mercato soltanto dovrà determinare in futuro la situazione dell'impresa nella disciplina di quote.

7. **Tolleranza** (articolo 11)

Dovendosi procedere verso la soppressione della disciplina di quote, una certa elasticità potrà essere accordata nell'uso delle quote. Di conseguenza si porta dal 3 al 5 % il margine di superamento previsto dall'articolo 11 e le quote di produzione o parti di quote non esaurite potranno essere riportate non più nella misura del 5 % ma del 10 %. In questo stesso spirito, l'anticipo sulle quote del trimestre successivo è portato dal 10 al 20 %.

8. **Casi particolari** (articolo 4, paragrafo 4, articolo 5, paragrafo 2 e articolo 13)

Tenuto conto del miglioramento generale del mercato dell'acciaio, le imprese più piccole possono essere esonerate dalla disciplina di quote. A tal fine la soglia a partire dalla quale l'impresa è sottoposta a questa disciplina salirà da 24 000 a 36 000 t di produzione di riferimento all'anno. Di conseguenza, è portata a 9 000 t la soglia inferiore delle quote.

La decisione n. 234/84/CECA permette alla Commissione di effettuare gli adeguamenti necessari in caso di separazione di gruppi di imprese o di creazione in comune di imprese indipendenti. Conviene estendere questa possibilità alle concentrazioni soprattutto quando ne consegue una chiusura di impianti di laminazione a caldo che contribuisce in misura eccezionale ad una riduzione di capacità non compensata da aumenti di capacità e che non deve essere considerata come la contropartita di aiuti.

9. **Deroghe per la Spagna e il Portogallo**

Ai termini dell'atto di adesione esiste la possibilità di non sottoporre completamente le imprese spagnole e portoghesi alla disciplina di quote. Inoltre detto atto contiene disposizioni particolari per la consegna di prodotti siderurgici della Spagna e del Portogallo altri paesi della Comunità. In queste condizioni sembra opportuno sottoporre le imprese spagnole e portoghesi unicamente alla disciplina di sorveglianza senza applicar loro la sorveglianza di quote di produzione.

Previa consultazione del comitato consultivo e su parere conforme del Consiglio circa il mantenimento della disciplina di quote di produzione nonché in base a studi effettuati in collaborazione con le imprese e le associazioni di imprese in merito alla fissazione delle quote,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

I. Sistema di sorveglianza

Articolo 1

È introdotto un sistema di sorveglianza per la produzione e le consegne di alcuni prodotti delle categorie I, II, III, IV, V, VI e di alcune categorie derivate dalla categoria I. Tali categorie, che comprendono tutte le qualità di acciaio e tutte le scelte, sono le seguenti:

categoria I: coils e nastri laminati a caldo su treni specializzati;
categoria II: lamiere quarto e larghi piatti;
categoria III: profilati pesanti;
categoria IV: vergella;
categoria V: tondi per cemento armato;
categoria VI: acciai mercantili.

Le categorie derivate dalla categoria I comprendono i seguenti prodotti:

categoria I a)

— nastri larghi a caldo per l'utilizzazione diretta e per l'esportazione;
— nastri larghi a caldo per la rilaminazione o altre trasformazioni presso altre imprese della Comunità;
— lamiere medie e grosse dello spessore di 3 mm e più, ottenute per taglio dei nastri larghi a caldo;
— nastri e bande per tubi laminati a caldo di larghezza inferiore a 600 mm;

categoria I b)

— lamiere laminate a freddo in fogli o in rotoli di spessore inferiore a 3 mm;
— lamiere laminate a freddo in fogli o in rotoli dello spessore di 3 mm e più;
— lamiere laminate a caldo in fogli di spessore inferiore a 3 mm;
— lamiere laminate a freddo o a caldo per l'elaborazione dei prodotti derivati delle categorie I c) e I d) presso le altre imprese della Comunità;

categoria I c)

— lamiere zincate a caldo in fogli o in rotoli;
— lamiere zincate per l'elaborazione dei prodotti della categoria I d) presso le altre imprese della Comunità;

categoria I d)

— altri prodotti piatti rivestiti.

L'elenco particolareggiato dei prodotti è riportato nell'allegato I.

(1) GU n. L 335 del 22. 12. 1984, pag. 64.
(2) GU n. L 129 del 15. 5. 1985, pag. 11.

Articolo 2

1. A decorrere dal gennaio 1986 le imprese sono tenute a dichiarare mensilmente alla Commissione le produzioni e le consegne dei prodotti di cui all'articolo 1. Tali dichiarazioni debbono pervenire alla Commissione entro e non oltre i dieci giorni lavorativi successivi alla fine del mese. Tali dichiarazioni debbono essere fatte conformemente ai formulari di cui all'allegato II.

2. Le imprese che effettuano consegne di prodotti di una o diverse categorie, soggetti alla disciplina di quote di cui all'articolo 58 del trattato, ad altre imprese siderurgiche non soggette a detta disciplina per le stesse categorie, sono tenute, in deroga alle note esplicative di cui all'allegato II, a dichiarare direttamente tali consegne che saranno imputate alle loro proprie quote.

Su richiesta delle imprese che hanno effettuato consegne del tipo specificato al comma precedente durante il periodo considerato per il calcolo delle quantità di riferimento di cui all'articolo 6, la Commissione opera un corrispondente adeguamento delle loro quantità di riferimento.

3. Durante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 3, le imprese sono tenute a comunicare agli agenti e ai mandatari della Commissione una copia delle dichiarazioni mensili, nonché la ripartizione dei quantitativi per stabilimento.

4. Le imprese devono tenere per ogni stabilimento un registro numerato dal quale risulti la produzione e le consegne giornaliere e mensili, conformemente ai formulari di cui all'allegato II.

Tale registro dev'essere tenuto presso ogni stabilimento ed essere esibito agli agenti ed ai mandatari della Commissione.

5. Va considerata come un'unica impresa, a norma della presente decisione, un gruppo di imprese che abbia formato oggetto di concentrazione ai sensi dell'articolo 66 del trattato, anche se tali imprese sono situate in stati membri differenti.

Articolo 3

1. La Commissione provvede alla gestione del sistema di sorveglianza. Essa accerta sul posto la conformità e l'esattezza delle dichiarazioni e delle informazioni di cui all'articolo 2. La Commissione può farsi assistere da organismi indipendenti o da esperti. Il segreto professionale delle imprese deve essere salvaguardato.

2. Il mandato dei controllori deve far riferimento alla presente decisione ed indicare quali sono le dichiarazioni fornite dall'impresa che essi sono incaricati di accertare. Le imprese debbono permettere tali accertamenti senza che sia necessaria una decisione individuale.

3. Le imprese che si sottraessero agli obblighi di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, o che fornissero informazioni false, sono passibili delle ammende e delle penalità di mora previste all'articolo 47 del trattato.

II. Disciplina di quote di produzione

Articolo 4

1. Per le categorie I a), I b), I c), II, III, IV e VI è introdotta una disciplina di quote di produzione per tutte le qualità di acciaio e per tutte le scelte.

2. Per quanto riguarda le categorie I a), I b), I c), II e III sono esclusi i seguenti prodotti:

— gli acciai speciali legati, salvo gli acciai speciali legati da costruzione a grana fine saldabili ad elevato carico unitario di snervamento (detti « Sonderbaustahl »),

— materiale ferroviario,

— palancole,

— profilati per armature di miniera, e,

— a condizione di fornire la prova che sono stati effettivamente trasformati nella Comunità, i materiali destinati alla produzione nella Comunità di:

 — tubi saldati di diametro superiore a 406,4 mm,

 — banda stagnata (compresa la banda nera e i TFS),

 — lamiere magnetiche con un tenore di silicio dell'1 % e più,

 — prodotti derivati, della categoria Id.

3. Per quanto riguarda le categorie IV e VI:

a) possono essere prodotti al di là della quota obbligatoria, fissata per la categoria corrispondente di prodotti per una determinata impresa, gli acciai legati il cui tenore di lega è di almeno 5 %, ad eccezione degli acciai contenenti meno dell'1 % di carbonio e più del 12 % di cromo e il cui prezzo realmente fatturato è superiore del 30 % almeno al prezzo di listino del prodotto di acciaio comune corrispondente;

b) la Commissione svolgerà uno studio permanente dell'evoluzione del mercato consultandosi con i produttori e gli utilizzatori e pubblicherà le informazioni e gli opportuni orientamenti;

c) se un'impresa, avvalendosi della facoltà concessale ai sensi della lettera a), supera gli orientamenti pubblicati dalla Commissione, quest'ultima dovrà limitare tale superamento nella misura richiesta dalla situazione del mercato;

d) in base all'andamento del mercato ed alle informazioni ricevute, la Commissione può porre fine al regime di deroga per il prodotto considerato.

4. Fatti salvi gli obblighi di informazione e di controllo previsti dalla presente decisione, non sono soggette alla disciplina delle quote le imprese la cui produzione annua di riferimento, di cui all'articolo 6, non superi 36 000 t per l'insieme di tutte le categorie soggette al sistema delle quote.

5. Tuttavia, se durante un trimestre, la produzione di un'impresa supera un quarto della produzione di riferimento annuale di cui al paragrafo 4, essa è sottoposta alla disciplina a partire dal trimestre successivo.

In tal caso la Commissione attribuisce all'impresa le produzioni di riferimento in base alla produzione dei dodici mesi migliori di calendario compresi nel periodo che va dal luglio 1982 all'ultimo mese precedente il trimestre di attribuzione delle quote.

Se durante tale periodo, le produzioni di un'impresa non coprono almeno dodici mesi rappresentativi, si procederà al calcolo della produzione di riferimento annua in base alla media dei mesi rappresentativi disponibili.

Le produzioni sono utilizzate per fissare produzioni di riferimento corrispondenti, ricorrendo ai tassi di riduzione dei trimestri cui si riferiscono.

Tali disposizioni sono d'applicazione anche per le imprese che riattivano impianti dopo una cessazione totale della loro attività siderurgica, con relativa sospensione delle quote.

Qualora la produzione di un'impresa superi i limiti di cui al paragrafo 4 in seguito ad un investimento non dichiarato o che abbia ricevuto parere sfavorevole, l'impresa è sottoposta alla disciplina di quote e riceve quote corrispondenti ai limiti indicati all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 5

1. La Commissione fissa trimestralmente, per ogni impresa, le quote di produzione e la parte di tali quote che può essere consegnata nel mercato comune:

— sulla base delle produzioni e delle quantità di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 6,

— applicando a tali produzioni e quantità di riferimento i tassi di riduzione di cui all'articolo 8.

2. In relazione al limite fissato all'articolo 4, paragrafo 4, la Commissione, se necessario, procede all'adeguamento delle quote fissate conformemente al paragrafo 1. Tale adeguamento non può condurre a quote superiori a 9 000 t per trimestre per l'insieme delle categorie di un'impresa ed è effettuato secondo le proporzioni dei riferimenti e a condizione che l'impresa abbia realizzato direttamente le produzioni e le consegne corrispondenti sul mercato comunitario.

L'impresa interessata deve introdurre una richiesta durante il trimestre e fornire la prova, al più tardi entro un mese dalla fine del trimestre, dell'esecuzione di queste quantità.

Articolo 6

Le produzioni e quantità di riferimento sono quelle che risultato dall'applicazione degli articoli 6 e 7 della decisione n. 234/84/CECA, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5 nonché gli scambi e/o cessioni e gli adeguamenti concessi dalla Commissione in virtù degli articoli 2, paragrafo 1, 13 e 15 paragrafo 1 e 2 della stessa decisione, contabilizzati su base annua.

Articolo 7

Qualora, in una categoria di prodotti le quote, ivi compresi gli adeguamenti a titolo degli articoli 14 e 14 A attribuiti a un'impresa nel corso di un trimestre, sono tali che il rapporto di dette quote alla totalità delle quote, ivi compresi gli adeguamenti summenzionati, attribuiti nella Comunità per questa stessa categoria, è inferiore di oltre l'1 % rispetto alle quote calcolate per lo stesso trimestre ai sensi dell'articolo 6, rispettivamente per questa impresa e per l'insieme della Comunità, e ciò per due trimestri consecutivi, la Commissione prende le misure necessarie allo scopo di limitare questa perdita ad un massimo di 1 %, nella misura in cui, per l'insieme delle categorie che l'impresa produce, essa abbia subito del pari una perdita di posizione relativa di almeno l'1 %.

La Commissione stabilisce mediante decisione generale le condizioni ed i criteri di applicazione della presente disposizione.

Articolo 8

1. La Commissione fissa trimestralmente, circa sei settimane prima dell'inizio del trimestre, i tassi di riduzione per poter stabilire le quote di produzione e la parte di tali quote che può essere consegnata nel mercato comune. Al più tardi nel corso della prima settimana del secondo mese del trimestre in questione, la Commissione può modificare tali tassi di riduzione tenuto conto dell'evoluzione della situazione del mercato.

2. La Commissione comunica a ciascuna impresa le sue produzioni e le sue quantità di riferimento, nonché le sue quote di produzione e quella parte delle quote che può essere consegnata nel mercato comune.

3. Quando un'impresa cessa la sua attività di produzione nel corso di un trimestre, la Commissione sospende l'attribuzione delle quote a partire dal trimestre successivo. Le quote e le parti di quote che non hanno dato luogo a produzioni o a consegne non possono essere scambiate o cedute. Quando si tratta di cessazione temporanea di un'attività, la sospensione è tolta subito dopo la ripresa dell'attività e implica l'attribuzione di quote proporzionali alla parte restante del trimestre.

4. Quando un impianto — stabilimento o impresa — è oggetto di un trasferimento di proprietà, il nuovo proprietario diviene destinatario delle produzioni e delle quantità di riferimento degli impianti e delle quote corrispondenti.

È vietato eludere questo trasferimento di produzioni di riferimento con vendita, scambi o cessioni delle stesse.

Se si tratta di un impianto di produzione delle categorie I a), I b), I c), la Commissione prenderà le misure necessarie affinché il totale della produzione di ciascuna delle categorie I a), I b), I c) immesso nel mercato rimanga invariato.

Articolo 9

Fissando i tassi di riduzione, la Commissione costituisce ogni trimestre una riserva massima del 3 % della domanda globale di acciaio.

Tale riserva serve in primo luogo ad attribuire le quote supplementari di cui all'articolo 14. Il rimanente può essere utilizzato per l'applicazione dell'articolo 14 A. Qualora la riserva si riveli insufficiente per soddisfare tutte le domande, la Commissione diminuirà tali aumenti proporzionalmente alle produzioni di riferimento delle imprese interessate.

Articolo 10

1. Per quanto riguarda i prodotti della categoria I a), utilizzati come laminati a caldo per la produzione nella Comunità di tubi saldati di diametri inferiore o uguale a 406,4 mm, le imprese sono autorizzate ad aumentare le loro quote e parti di quote che possono essere consegnate nel mercato comune di una quantità fino a 5 000 tonnellate per trimestre oppure, secondo i casi, fino al 30 % della quantità di detti prodotti contenuta nelle parti di quote che possono essere consegnate nel mercato comune. Quest'ultima quantità corrisponde alla parte delle loro consegne destinate alla produzione nella Comunità di detti tubi rispetto alle loro consegne comunitarie totali della categoria I a) durante i dodici mesi migliori di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della decisione n. 2177/83/CECA (1).

L'impresa può procedere a questo aumento soltanto a condizione di fornire, al più tardi nel corso del mese successivo al trimestre in questione, la prova dell'impiego ai fini previsti delle consegne corrispondenti.

Su richiesta debitamente motivata di un'impresa, la Commissione puô adeguare le quote e le parti di quote che possono essere consegnate nel mercato comune di un importo superiore. La Commissione può subordinare la concessione di tale adeguamento alla esibizione, da parte dell'impresa interessata e a carico di quest'ultima, di una relazione elaborata da una società fiduciaria che certifichi il ricevimento dei semiprodotti di detta impresa da parte del o dei clienti tubisti, nonché la loro effettiva utilizzazione per la produzione in questione.

2. Su richiesta motivata dell'impresa e se i prodotti speciali rappresentano almeno il 50 % (in tonnellate) della sua produzione nella o nelle categorie in causa, la Commissione può adeguare le quote e le parti di quote che possono essere consegnate nel mercato comune qualora :

— i cilindri siano di proprietà del consumatore ed il prodotto è riservato al proprietario degli stessi ;

— la disponibilità del prodotto è riservata al consumatore per brevetto ;

— non si può ragionevolmente imporre al consumatore di approvvigionarsi presso altre imprese.

3. Per i prodotti della categoria I c, data la concorrenza dei prodotti della categoria I d, la Commissione può attribuire quote supplementari alle imprese che ne fanno richiesta e possono dimostrare che le quote iniziali non consentono loro di far fronte alle esigenze specifiche della loro clientela.

L'impresa può usufruire di questo aumento soltanto a condizione di fornire, al più tardi nel corso del mese successivo al trimestre in questione, la prova dell'impiego ai fini previsti delle consegne corrispondenti.

4. Per quanto riguarda i prodotti della categoria IV, destinati agli stessi impieghi di quelli della categoria V e presentati sotto forma di tondi in matassa e/o di vergella per la fabbricazione di reti saldate, la Commissione, dietro prova dell'impiego finale, può attribuire quote supplementari alle imprese che ne fanno richiesta e dimostrano che le quote iniziali non consentono loro di far fronte alle esigenze specifiche della loro clientela.

Tali quote supplementari saranno concesse soltanto per i quantitativi che superano le quantità degli stessi prodotti, contenute nelle parti di quota che possono essere consegnate nel mercato comune. Queste ultime quantità corrispondono alla quota parte delle consegne comunitarie dell'impresa di prodotti della categoria IV, presentati sotto forma di tondi in matassa e/o vergella destinata alla fabbricazione nella Comunità di reti saldate, nel totale delle sue consegne comunitarie della categoria IV durante l'anno 1984.

L'impresa può usufruire di tale aumento soltanto a condizioni di fornire, al più tardi nel corso del mese successivo al trimestre in questione, la prova dell'impiego ai fini previsti delle consegne corrispondenti.

(1) GU n. L 208 del 31. 7. 1983, p. 1.

Articolo 11

1. È ammesso un margine di tolleranza di superamento del 5 % per quota di produzione e per parte di tale quota che può essere consegnata nel mercato comune. Tuttavia, la produzione e la parte di produzione che può essere consegnata nel mercato comune dell'insieme delle categorie di prodotti, non possono superare la somma delle quote e delle parti di tali quote che possono essere consegnate nel mercato comune, assegnate per ciascuna di tali categorie.

2. Per le imprese che producono una sola categoria o la cui produzione di riferimento di una categoria rappresenti almeno l'80 % della sua produzione di riferimento totale dei prodotti di cui all'articolo 4, è ammesso un margine di tolleranza di superamento del 5 % della parte della quota di produzione che può essere da essere consegnata nel mercato comune, a condizione che non si superi la quota di produzione della categoria in questione. Tale tolleranza non può essere comulata a quella del paragrafo 1.

3. a) Le imprese che non hanno esaurito le loro quote di produzione o quella parte delle quote che può essere consegnata nel mercato comune possono riportarle, per la stessa categoria di prodotti, al trimestre successivo sino al 10 % rispettivamente delle loro quote o parti di quote. Per i prodotti eventualmente soggetti all'obbligo del rispetto dei prezzi minimi, su richiesta debitamente motivata dell'impresa, la Commissione può autorizzare un riporto in misura più elevata.

b) I riporti sono autorizzati in questo stesso limite dal quarto trimestre 1985 al primo trimestre 1986.

c) Il riporto integrale è consentito per la parte non utilizzata delle quote e parti di quote supplementari attribuite durante l'ultimo mese del quarto trimestre 1985.

d) Qualora un impresa non abbia raggiunto le sue quote di produzione durante il trimestre al quale si riferiscono, la Commissione, se l'impresa dimostra che ciò è dovuto ad un caso di forza maggiore o a una fermata per riparazione della durata di almeno quattro settimane consecutive, può consentire all'impresa di riportare integralmente le quote non utilizzate.

e) Qualora un'impresa non intenda raggiungere le sue quote durante il trimestre al quale si riferiscono, la Commissione, alle condizioni precisate alla lettera d), può consentire all'impresa un anticipo sulle quote del trimestre successivo di un importo al massimo pari al 20 % delle quote del trimestre in corso.

4. Durante il trimestre in corso le imprese, previa informazione preventiva della Commissione da parte di ciascuna delle imprese interessate, possono procedere con altre imprese a scambi o vendite di quote o di parti delle quote che possono essere consegnate nel mercato comune relative allo stesso trimestre.

5. Qualora un'impresa, che fabbrichi un prodotto per una parte o per la totalità del quale non abbia una produzione di riferimento né, quindi, una quota per il fatto che la totalità o una parte di detto prodotto è stata destinata a ulteriori trasformazioni all'interno dell'impresa stessa in altri prodotti (per i quali detta impresa dispone di riferimenti e di quote) nell'impresa stessa (detta « impresa cedente »), si accordi con un'altra impresa affinché quest'ultima (detta « impresa cessionaria ») produca in sua vece tali semilavorati e a condizione che :

— le ulteriori trasformazioni siano effettuate dall'impresa cedente a partire dai semilavorati fabbricati dall'impresa cessionaria, e

— le quote supplementari concesse siano cedute o scambiate immediatamente con l'impresa cessionaria, e

— l'impresa cedente si impegni, durante il trimestre nel corso del quale le quote supplementari sono concesse, a rinunciare alla produzione di una quantità di detti semilavorati pari alle quote supplementari concesse,

la Commissione può attribuire all'impresa cedente, se quest'ultima lo richiede, nel corso del trimestre in questione, una quota supplementare.

6. Le consegne per le quali l'impresa non dimostra l'avvenuta esportazione fuori del territorio della Comunità, sono considerate come effettuate all'interno del mercato comune.

La prova dell'avvenuta esportazione può essere costituita da :

a) una copia vistata dall'ufficio doganale di esportazione del modulo comunitario di dichiarazione di esportazione EX, previsto dal regolamento (CEE) n. 2102/77 del Consiglio [1] ;

b) i documenti commerciali relativi alle istruzioni di spedizione dei prodotti in questione ed al loro trasporto, in particolare copia degli ordini di carico su nave, delle polizze marittime, dei contratti di nolo fluviali, delle lettere di vettura per il trasporto per ferrovia o su strada.

7. La produzione di nastri larghi a caldo di un'impresa che, in un trimestre dato, non rientri nella categoria I a), primo e secondo trattino, è considerata, ai sensi della presente decisione, produzione di coils destinati alla rilaminazione o ad altre trasformazioni presso l'impresa stessa.

La produzione di nastri larghi a caldo di cui sopra, destinata nei trimestri successivi all'utilizzazione diretta, all'esportazione, alla rilaminazione o ad altre trasformazioni presso imprese della Comunità diverse dal produttore, è imputata sulla quota di produzione della categoria I a), primo e secondo trattino, di tale produttore per i trimestri successivi in questione.

[1] GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 1.

Articolo 12

Alle imprese che superano le loro quote di produzione o quella parte di queste quote che può essere consegnata nel mercato comune verrà inflitta un'ammenda pari, in genere, a 100 ECU per tonnellata di superamento.

Se la produzione di un'impresa supera la quota del 10 % o più, o se l'impresa ha già superato in uno dei trimestri precedenti la sua o le sue quote, le ammende potranno ammontare fino al doppio di detti importi per tonnellata. Si applicano le stesse regole se vengono superate le quantità che possono essere consegnate nel mercato comune.

Questo importo sarà maggiorato dell'1 % per ogni mese iniziato di ritardo del pagamento, a decorrere dalla data fissata nella decisione di sanzione.

Articolo 13

Qualora imprese o gruppi di imprese soggette alla disciplina delle quote di produzione abbiano proceduto a concentrazioni, separazioni o costituzione in comune di nuove imprese, dopo il 1° gennaio 1984, o effettuino tali operazioni mentre vige la presente decisione, la Commissione prende, per quanto riguarda le produzioni e le quantità di riferimento, esclusi i riferimenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, a seconda dei casi, le seguenti misure :

1. In caso di concentrazione ai sensi dell'articolo 66 del trattato, e a tal titolo autorizzata, la produzione di riferimento e le quantità di riferimento sono costituite dalla somma dei riferimenti precedentemente calcolati per ciascuna delle imprese interessate della concentrazione. Le produzioni di riferimento e le quantità di riferimento delle imprese concentrate sono ridotte della parte corrispondente alle consegne di prodotti, per i quali è fissata una quota, da trasformare in altri prodotti soggetti a quota, effettuate nel periodo di riferimento tra tali imprese. Se una delle imprese che si concentrano non aveva una produzione di riferimento per effetto delle limitazioni dell'articolo 4, paragrafo 4, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5. Se le due imprese concentrate non avevano riferimenti per effetto dei limiti fissati all'articolo 4, paragrafo 4, della decisione generale in vigore al momento della concentrazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5.

2. In caso di separazione di imprese precedentemente concentrate, le imprese comunicano alla Commissione la suddivisione fra di loro delle produzioni e delle quantità di riferimento precedentemente attribuite al gruppo di cui facevano parte.

 Qualora le imprese non riescano a trovare un accordo sulla suddivisione di cui sopra, la Commissione procede ad una ripartizione fra le imprese delle produzioni e delle quantità di ririferimento del gruppo.

 La Commissione può agire nello stesso modo se le imprese intendono separarsi e se il loro comportamento rischia di mettere in causa il buon funzionamento della disciplina delle quote di produzione.

3. Qualora una o più imprese creino nuove imprese indipendenti, cedendo ad esse gli impianti che facevano parte del loro apparato produttivo, le nuove imprese comunicano alla Commissione la ripartizione tra loro delle produzioni di riferimento e delle quantità di riferimento attribuite in precedenza alle sole imprese creatrici.

4. La Commissione procede agli adeguamenti eventualmente necessari in base, se lo ritiene opportuno, al parere di un gruppo di esperti.

Articolo 14

Qualora a causa dell'alto tasso di riduzione di una data categoria di prodotti fissato per un trimestre, la disciplina di quote crei difficoltà eccezionali ad un'impresa che durante i dodici mesi precedenti il trimestre in questione :

— non ha ricevuto aiuti autorizzati dalla Commissione per coprire perdite di gestione,

— non è stata oggetto di sanzioni per quanto riguarda le norme sui prezzi o ha pagato le ammende dovute,

la Commissione, se l'impresa ne fa richiesta nelle prime sei settimane del trimestre considerato e sulla base di una documentazione completa, procede, per il trimestre in questione, ad un idoneo adeguamento delle quote e/o delle parti di quote che possono essere consegnate nel mercato comune per la o le categorie di prodotti in questione, nei seguenti casi :

1. La produzione di riferimento del o dei prodotti per i quali il tasso di riduzione supera il 30 %, rappresenti il 50 % almeno del totale delle produzioni di riferimento di tutte le categorie di prodotti fabbricati dall'impresa ;

2. la produzione di riferimento annua è inferiore a 130 000 tonnellate e il tasso di riduzione di una o più categorie che rappresentano almeno il 50 % del totale delle produzioni di riferimento di tutte le categorie di prodotti fabbricati dall'impresa è superiore al 20 %.

Nel primo caso, il supplemento di quote e/o delle parti di quote che possono essere consegnate nel mercato comune non può superare una quantità corrispondente ad una riduzione del 25 % del tasso di riduzione per ciascuna delle categorie di prodotti in questione e non può determinare un tasso inferiore al 30 %. L'adeguamento totale per tutte le categorie di prodotti in questione non può superare 25 000 t/trimestre.

Nel secondo caso, il supplemento di quote e/o delle parti di quote che possono essere consegnate nel mercato comune non può superare l'importo corrispondente ad una riduzione del 50 % del tasso di riduzione per ciascuna delle categorie di prodotti in questione e non può determinare un tasso di riduzione inferiore al 20 %.

La Commissione può subordinare la concessione dell'adeguamento alla presentazione, da parte dell'impresa interessata e a carico della stessa, di una relazione redatta da una società fiduciaria nella quale si certifichi che la disciplina di quote crea a detta impresa difficoltà eccezionali.

Articolo 14 A

La Commissione, su richiesta di un'impresa, presentata prima della fine del primo mese del trimestre di cui si tratta, può attribuire quote supplementari qualora detta impresa registri gravi difficoltà a causa della continuazione della disciplina di quote e a causa di questo abbia effettuato forti acquisti di quote durante almeno quattro trimestri nell'ambito di un periodo di sei trimestri consecutivi a decorrere dal 1° gennaio 1984.

In tale contesto, non sono presi in considerazione gli acquisti di quote, sostituiti, in seguito, da acquisti di riferimento corrispondenti.

Sono escluse dai benefici del presente articolo le imprese che beneficiano dell'articolo 14.

Articolo 14 B

1. La Commissione può attribuire quote addizionali alle imprese :

— che hanno ricevuto ordini destinati a paesi terzi superiori di oltre il 10 % alla parte della quota che l'impresa non è autorizzata a consegnare sul mercato comune,

— che presentano la domanda corredata da documenti giustificativi entro le prime sei settimane del trimestre in cui l'esportazione avrà luogo,

— e che non sono state oggetto, per quanto riguarda le norme sui prezzi, di sanzioni o che hanno pagato le ammende dovute.

2. Qualora la Commissione constati che tali ordini rivestono interesse per la Comunità, la Commissione assegnerà quote addizionali a dette imprese, corrispondenti alla quantità che supera il limite di cui al paragrafo 1, primo trattino. Complessivamente, questi adeguamenti non possono essere superiori, per ciascun trimestre, alla media trimestrale del totale di quelle parti delle quote che non possono essere consegnate nel mercato comune dall'insieme delle imprese e che non erano state utilizzate nei quattro trimestri precedenti. Qualora la media di queste parti di quote non utilizzate risultasse insufficiente per far fronte al totale degli aumenti, la Commissione diminuirà detti aumenti pro rata.

3. Le imprese sono tenute a trasmettere alla Commissione, nei tre mesi successivi all'esportazione, oltre alle prove dell'esportazione di cui all'articolo 11, paragrafo 6, copie dei moduli di importazione del paese terzo destinatario. Le consegne per le quali l'impresa non dimostra l'avvenuta esportazione sono considerate come consegne effettuate all'interno del mercato comune e la Commissione modificherà la sua decisione in conseguenza.

Articolo 14 C

La Commissione può concedere un aumento di quota supplementare fino a concorrenza di 25 000 t al trimestre ad un'impresa :

— se essa è l'unica impresa siderurgica del paese in cui ha sede ;

— se essa registra difficoltà eccezionali anche dopo l'attribuzione di un incremento di quote in applicazione del disposto dell'articolo 14.

Articolo 15

1. Su richiesta preliminare di un'impresa, presentata nel corso del primo trimestre 1986, la Commissione può autorizzare, con effetto dal secondo trimestre 1986, trasferimenti di riferimenti all'interno dei due gruppi di categorie di prodotti elencati qui di seguito :

— Ia, I b, I c, II, III (gruppo 1),

— III, IV, VI (gruppo 2),

alle condizioni seguenti :

— il trasferimento deve essere limitato al 10 % dei propri riferimenti per l'insieme delle categorie sopra elencate ;

— il trasferimento non può dar luogo ad un aumento superiore del 25 % dei riferimenti per una categoria ;

— la Commissione determina i coefficienti di scambio da una categoria all'altra ;

— la categoria III non può essere utilizzata per passare da un gruppo di categorie all'altro.

Per le imprese di cui all'articolo 11, paragrafo 2, la Commissione concede gli adeguamenti necessari se, a seguito di questi trasferimenti, essa constata una riduzione significativa del rapporto tra i loro riferimenti e quelli di tutte le altre imprese comunitarie.

2. Su richiesta preliminare da parte delle imprese interessate, la Commissione può autorizzare scambi, vendite o cessioni globali o parziali di produzioni e di quantità di riferimento, qualora gli impianti corrispondenti alle produzioni di riferimento da trasferire siano stati definitivamente chiusi o venduti e trasferiti in un paese terzo successivamente al 1° gennaio 1980.

Sempre su richiesta preliminare delle imprese interessate, la Commissione può altresì autorizzare scambi, vendite o cessioni della totalità o di parte delle produzioni e quantità di riferimento che rientrano nel quadro dei piani di ristrutturazione da essa approvati.

Qualora un'impresa desideri procedere a scambi o cessioni di produzioni reguardanti prodotti regolati dalla disciplina delle quote e destinati in precedenza a trasformazione interna con un'altra impresa, la Commissione può attribuire a quest'ultima le quantità di riferimento necessarie per consentire tali scambi o cessioni purché non ne risulti un aumento della produzione.

3. In caso di chiusura definitiva o di vendita e trasferimento di un impianto ad un paese terzo, intervenuti successivamente al 1° gennaio 1980, la Commissione può autorizzare l'iimpresa a trasferire le produzioni di riferimento corrispondenti a tale impianto all'interno dei due gruppi di categorie di prodotti elencati al paragrafo 1.

Tale trasferimento di produzioni di riferimento è soggetto alle condizioni seguenti :

— i riferimenti dell'impianto sono diminuiti del 15 % ;

— i riferimenti risultanti da tale calcolo devono essere ripartiti all'interno dei gruppi di categorie di prodotti soprammenzionati, proporzionalmente ai riferimenti di produzione dell'impresa ;

— la Commissione determina i coefficienti di scambio da una categoria all'altra ;

— la categoria III non può essere utilizzata per passare da un gruppo di categorie all'altro.

4. Le norme previste ai paragrafi 2 e 3 riguardanti le produzioni e le quantità di riferimento, si applicano a condizione che l'impresa non sia beneficiaria di aiuti non conformi alla decisione n. 3484/85/CECA della Commissione (1).

Esse si applicano anche in caso di trasformazione di un impianto in modo tale da modificare a titolo definitivo di più del 20 % la possibilità di produzione di una categoria.

Articolo 15 A

1. La Commissione può debitamente ridurre le quote di un'impresa dopo aver constatato che l'impresa in questione ha beneficiato di aiuti non autorizzati dalla Commissione ai sensi della decisione n. 3484/85/CECA o che non sono state rispettate le condizioni relative all'autorizzazione degli aiuti.

Tale constatazione esclude l'impresa dal beneficio di un adeguamento ai sensi degli articoli 7, 14, 14 A, 14 C e 16.

2. Analogamente, un'impresa non può beneficiare durante un trimestre di un adeguamento ai sensi degli articoli 7, 14, 14 A, 14 C e 16 se, nei dodici mesi precedenti il trimestre è stata l'oggetto di sanzioni ai sensi delle discipline di quote, salvo se ha pagato le ammende dovute.

Articolo 15 B

1. Qualsiasi stato membro può presentare una denuncia presso la Commissione qualora constati che nel corso di un trimestre le consegne di prodotti di una delle categorie I a), I b), II e III siano modificate di una quantità notevole rispetto alle consegne tradizionali.

2. La denuncia di cui al paragrafo 1 deve essere presentata entro e non oltre otto settimane a decorrere dalla fine del trimestre in questione.

3. La Commissione verifica la fondatezza della denuncia sulla base dei dati statistici mensili trasmessi dagli stati membri in applicazione della decisione n. 3717/83/CECA della Commissione (2). Nella sua valutazione della denuncia, la Commissione tiene conto di tutte le circostanze del caso in esame.

4. Essa consulta in merito gli stati membri interessati qualora ritenga giustificato il reclamo. In tal caso, essa chiede alle imprese in causa di impegnarsi per iscritto a compensare, nel trimestre successivo, lo squilibrio osservato nelle loro consegne tradizionali.

5. La Commissione informa gli stati membri interessati del seguito riservato al reclamo.

Articolo 16

Ove, in seguito a una domanda presentata da un'impresa i cui impianti si trovino in Grecia o in Irlanda, la Commissione constati che la disciplina delle quote crea a tale impresa difficoltà eccezionali tali da impedirne l'adeguamento alla situazione creatasi a causa dell'evoluzione strutturale nella quale si trova impegnata l'economia del paese, essa procede ad un'idonea modifica delle quote o parti di quota dell'impresa, che possono essere consegnate nel mercato comune e dei prodotti in questione a condizione che all'impresa interessata non siano state inflitte sanzioni per inosservanza delle norme sui prezzi oppure in caso affermativo, detta impresa abbia pagato le relative ammende.

Articolo 17

Ove la Commissione constati, in particolare sulla base di reclami, che alcune imprese hanno modificato le loro consegne tradizionali di prodotti semilavorati per la fabbricazione di prodotti soggetti alla disciplina delle quote al punto da non consentire più un adeguato approvvigionamento delle imprese che ne dipendevano, essa adotta le misure necessarie per porvi rimedio.

Articolo 18

1. Qualora intervengano profondi cambiamenti nel mercato siderurgico o se l'applicazione della presente decisione incontra difficoltà impreviste, la Commissione procede, con decisione generale, agli adeguamenti necessari.

(1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU n. L 373 del 31. 12. 1983, pag. 9.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 58, paragrafo 3, del trattato CECA, la presente decisione si applica per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987.

3. Le disposizioni della disciplina di quote non si applicano alle imprese spagnole e portoghesi.

Articolo 19

Prima della fine del 1986, la Commissione intende chiedere al Consiglio, previa consultazione del comitato consultivo, di esprimere parere conforme sull'esclusione di nuove categorie dalla disciplina di quote a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Articolo 20

presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1985.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Vicepresidente

DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI PRODOTTI LAMINATI PER LA DEFINIZIONE E LA NOMENCLATURA DEI PRODOTTI, BISOGNA RIFERIRSI AL QUESTIONARIO EUROSTAT 2-13. I PRODOTTI QUI DI SEGUITO RIPORTATI COMPRENDONO TUTTE LE QUALITA' E TUTTE LE SCELTE.	ALLEGATO I Questionario EUROSTAT 2.13 1.

ELENCO DEI PRODOTTI CATEGORIA I :	Linea	Colonna
- PRODUZIONE DEI TRENI PER NASTRI LARGHI A CALDO (COILS)	280	02
- NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO, INFERIORI A 600 MM.	150	-
- NASTRI A CALDO OTTENUTI PER TAGLIO DI NASTRI LARGHI A CALDO	291	02
TOTALE CATEGORIA I (280.02) + 150 MENO (291.02) *		
* DI CUI DESTINATO (I) (**) PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' : 1. DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM. 2. DI BANDA STAGNATA (COMPRESA BANDA NERA E TFS) 3. DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1 % E PIU' DI SILICIO 4. DI PRODOTTI DERIVATI DELLA CATEGORIA ID (***)		
TOTALE PRODOTTI ESCLUSI (1 + 2 + 3 + 4)		
TOTALE CATEGORIA I (FATTA DEDUZIONE DEI PRODOTTI ESCLUSI)		

(**) DESTINATO SIGNIFICA EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE IN QUESTIONE

(***) SI TRATTA DI PRODOTTI A CALDO DELLA CATEGORIA I TRASFORMATI NELLA STESSA IMPRESA IN PRODOTTI DERIVATI DELLA CATEGORIA ID

ELENCO DEI PRODOTTI	Questionario EUROSTAT 2.13 2.
CATEGORIA I A : - LARGHI NASTRI A CALDO PER UTILIZZAZIONE DIRETTA E PER L'ESPORTAZIONE - LARGHI NASTRI A CALDO PER RILAMINAZIONE O ALTRE TRASFORMAZIONI PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA' - LAMIERE MEDIE E GROSSE (DA 3 MM E PIU') OTTENUTE PER TAGLIO DI LARGHI NASTRI A CALDO - NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO INFERIORI A 600 MM.	171 + 172 + 173 EX 161 + 162 150
TOTALE CATEGORIA I A *	
* DI CUI DESTINATI (E) (**) PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' 1. DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM. 2. DI BANDA STAGNATA (COMPRESA BANDA NERA E TFS) 3. DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1 % E PIU' DI SILICIO 4. DI PRODOTTI DERIVATI NELLA CATEGORIA I D (***)	
TOTALE PRODOTTI ESCLUSI (1 + 2 + 3 + 4)	
TOTALE CATEGORIA I A (FATTA DEDUZIONE DEI PRODOTTI ESCLUSI)	

(**) DESTINATO SIGNIFICA EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE CONSIDERATA

(***) SI TRATTA DI PRODOTTI A CALDO DELLA CATEGORIA I A TRASFORMATI NELLA STESSA IMPRESA IN PRODOTTI DERIVATI DELLA CATEGORIA I D

ELENCO DEI PRODOTTI	Questionario EUROSTAT 2.13 3.
CATEGORIA I B : - LAMIERE LAMINATE A FREDDO IN FOGLI O IN ROTOLI INFERIORI A 3 MM. - LAMIERE LAMINATE A FREDDO DA 3 MM E PIU' (IN FOGLI O IN ROTOLI) - LAMIERE LAMINATE A CALDO IN FOGLI INFERIORI A 3MM. DI CUI LAMIERE LAMINATE A FREDDO O A CALDO PER L'ELABORAZIONE DI PRODOTTI DERIVATI DELLE CATEGORIA IC e I D PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	Linee 168 167 163
TOTALE CATEGORIA I B *	
* DI CUI DESTINATE (**) PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' 1. DI BANDA STAGNATA (COMPRESA BANDA NERA E TFS) 2. DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1 % E PIU' DI SILICIO 3. DI ALTRI PRODOTTI RIVESTITI (ESCLUSA BANDA STAGNATA, BANDA NERA E TFS) NELLA STESSA IMPRESA 4. DI PRODOTTI DERIVATI DELLA CATEGORIA I D, NELLE ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	
TOTALE PRODOTTI ESCLUSI (1 + 2 + 3 + 4)	
TOTALE CATEGORIA I B (FATTA DEDUZIONE DEI PRODOTTI ESCLUSI)	

(**) DESTINATO SIGNIFICA EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE CONSIDERATA

SEGUITO DELL'ELENCO DEI PRODOTTI	Questionario EUROSTAT 2.13 4.
CATEGORIA I C : LAMIERE ZINCATE A CALDO (IN FOGLI O IN ROTOLI) DI CUI : 1. ULTERIORMENTE RIVESTITE NELLA STESSA IMPRESA 2. LAMIERE ZINCATE PER L'ELABORAZIONE DI PRODOTTI DELLA CATEGORIA I D, NELLE ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	Linee 241
TOTALE CATEGORIA I C (FATTA DEDUZIONE DEI PRODOTTI 1 + 2)	
CATEGORIA I D : LAMIERE ELETTROZINCATE IN FOGLI O IN ROTOLI DI CUI : 1. ULTERIORMENTE RIVESTITE NELLA STESSA IMPRESA 2. LAMIERE ELETTROZINCATE ULTERIORMENTE RIVESTITE IN ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA' LAMIERE A RIVESTIMENTO CON MATERIE SINTETICHE IN FOGLI O IN ROTOLI ALTRE LAMIERE A RIVESTIMENTO METALLICO IN FOGLI O IN ROTOLI	242 262 250 + 261 + 263
TOTALE CATEGORIA I D	
CATEGORIA II : LAMIERE LAMINATE A CALDO DA QUARTO (LAMIERE LAMINATE A CALDO SU TRENI DIVERSI DA QUELLI A NASTRI LARGHI) LARGHI PIATTI	164 + 165 + 166 140
TOTALE CATEGORIA II *	
* DI CUI DESTINATE (**) PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM.	
TOTALE CATEGORIA II (FATTA DEDUZIONE DEL MATERIALE DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI TUBI)	
(**) DESTINATO SIGNIFICA EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE CONSIDERATA	

ELENCO DEI PRODOTTI	Questionario EUROSTAT 2.13 5.
CATEGORIA III : TRAVI AD ALI LARGHE ALTRE TRAVI, PROFILATI A I, U, H DI 80 MM O OLTRE E ZORES	Linee 122
TOTALE CATEGORIA III *	
* DI CUI PROFILATI PER ARMATURE DI MINIERA (ZORES)	
TOTALE CATEGORIA III (MENO I PROFILATI ZORES)	
CATEGORIA IV : VERGELLA IN MATASSA (COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO ED I LAMINATI MERCANTILI IN MATASSA)	132
CATEGORIA V : TONDI PER CEMENTO ARMATO (ESCLUSI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	133
CATEGORIA VI : LAMINATI MERCANTILI (ESCLUSI LAMINATI MERCANTILI IN MATASSA)	134

QUESTIONARIO 313	PRODUZIONE DI ALCUNI PRODOTTI LAMINATI IN ACCIAI COMUNI, DI QUALITA', SPECIALI NON LEGATI E SPECIALI LEGATI DA COSTRUZIONE A GRANO FINE, SALDABILI DETTI "SONDERBAUSTÄHLE". - TUTTE LE SCELTE -	ALLEGATO II

1.

LE INFORMAZIONI DEBBONO PERVENIRE MENSILMENTE ALLA CCE, TELEX 3252 ACIER LU, NON OLTRE I 10 GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI ALLA FINE DEL MESE. COPIA DEL PRESENTE QUESTIONARIO DEVE ESSERE INVIATA PER POSTA RACCOMANDATA ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, TASK-FORCE (DG III), BAT. CAL, RUE ALCIDE DE GASPERI, L-1019 LUXEMBOURG-KIRCHBERG (NELLO STESSO TERMINE)

IMPRESA	CODICE	PRODUZIONE DEL MESE DI

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA I PRODUZIONE DEI TRENI PER NASTRI LARGHI A CALDO PRODUZIONE DI NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO (INFERIORI A 600 MM) SU TRENI SPECIALIZZATI	11001 11002	
TOTALE *	11000	
* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' : 1. DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM. 2. DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS) 3. DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1 % E PIU' DI SILICIO 4. DI PRODOTTI DERIVATI DELLA CATEGORIA I D (***)	 12001 12002 12003 12004	
TOTALE PRODOTTI ESCLUSI (12001 + 12002 + 12003 + 12004)	12000	
TOTALE CATEGORIA I (11000 - 12000) (**)	13000	
(**) DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI UN DIAMETRO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM. UTILIZZATA ALLO STATO DI LAMINAZIONE A CALDO	13001	

(***) SI TRATTA DI PRODOTTI A CALDO DELLA CATEGORIA I TRASFORMATI NELLA STESSA IMPRESA IN PRODOTTI DERIVATI DELLA CATEGORIA I D

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA I A : NASTRI LARGHI A CALDO PER UTILIZZAZIONE DIRETTA E ESPORTAZIONE NASTRI LARGHI A CALDO PER RILAMINAZIONE O ALTRE TRASFORMAZIONI PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA' NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO INFERIORI A 600 MM. LAMIERE MEDIE E GROSSE (DA 3 MM E PIU') OTTENUTE PER TAGLIO DI NASTRI LARGHI A CALDO	11101 13102 11102 11103	
TOTALE *	11100	
* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' : 1. DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM 2. DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS) 3. DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1 % E PIU' DI SILICIO 4. DI PRODOTTI DERIVATI DELLA CATEGORIA I D (***)	 12101 13103 13104 13106	
TOTALE (12101 + 13103 + 13104 + 13106)	13105	
TOTALE CATEGORIA I A (11100 - 13105) (**)	13100	
(**) DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM UTILIZZATI ALLO STATO DI LAMINAZIONE A CALDO	13101	

(***) SI TRATTA DI PRODOTTI A CALDO DELLA CATEGORIA I A TRASFORMATI NELLA STESSA IMPRESA IN PRODOTTI DERIVATI DELLA CATEGORIA I D

QUESTIONARIO 313

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA I B : LAMIERE LAMINATE A FREDDO IN FOGLI O IN ROTOLI E LAMIERE A CALDO IN FOGLI, INFERIORI A 3 MM LAMIERE LAMINATE A FREDDO DA 3 MM E PIU' (IN FOGLI O IN ROTOLI) DI CUI : LAMIERE LAMINATE A FREDDO O A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI PER L'ELABORAZIONE DI PRODOTTI DERIVATI DALLE CATEGORIE I C e I D PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	11200 11202 12204	
TOTALE * (11200 + 11202)	11201	
* DI CUI DESTINATE PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' : 1. DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS) 2. DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1 % E PIU' DI SILICIO 3. DI ALTRI PRODOTTI RIVESTITI (ESCLUSI BANDA STAGNATA, BANDA NERA, TFS) NELLA STESSA IMPRESA 4. DI PRODOTTI DERIVATI DELLA CATEGORIA I D NELLE ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	12201 12202 12203 12205	
TOTALE (12201 + 12202 + 12203 + 12205)	12200	
TOTALE CATEGORIA I B (11201 - 12200)	13200	
CATEGORIA I C : LAMIERE ZINCATE A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI DI CUI ULTERIORMENTE RIVESTITE NELLA STESSA IMPRESA DI CUI ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	11301 11302 11303	
TOTALE CATEGORIA I C (11301 - 11302 - 11303)	11300	

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA I D : LAMIERE ELETTROZINCATE (IN FOGLI O IN ROTOLI) DI CUI ULTERIORMENTE RIVESTITE NELLA STESSA IMPRESA DI CUI ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA' LAMIERE A RIVESTIMENTO CON MATERIE SINTETICHE IN FOGLI O IN ROTOLI ALTRE LAMIERE A RIVESTIMENTO METALLICO IN FOGLI O IN ROTOLI	11401 11402 11403 11404 11405	
TOTALE ALTRI PRODOTTI PIATTI RIVESTITI (11401 + 11404 + 11405)	11400	
CATEGORIA II : 1. LAMIERE LAMINATE A CALDO DA QUARTO (LAMIERE LAMINATE A CALDO SU TRENI DIVERSI DAI TRENI PER NASTRI LARGHI) 2. LARGHI PIATTI	21001 21002	
TOTALE (21001 + 21002) *	21000	
* DI CUI DESTINATE PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM	22001	
TOTALE CATEGORIA II (21000 - 22001)	23000	

QUESTIONARIO 313

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA III : TRAVI AD ALI LARGHE E ALTRE TRAVI, PROFILATI A I, U, H DI 80 MM O OLTRE E ZORES *	31000	
* DI CUI PROFILATI PER ARMATURE DI MINIERA	32001	
TOTALE CATEGORIA III (31000 - 32001)	33000	
CATEGORIA IV : VERGELLA IN MATASSA (COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO ED I LAMINATI MERCANTILI IN MATASSA) **	41000	
** DI CUI DESTINATI ALLA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' 1. DI TONDI PER CEMENTO ARMATO 2. DI TRALICCI SALDATI	41002 41003	
CATEGORIA V TONDI PER CEMENTO ARMATO (ESCLUSI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	52000	
CATEGORIA VI ALTRI ACCIAI MERCANTILI (ESCLUSI I LAMINATI MERCANTILI IN MATASSA)	63000	

NOTA : PER COMPILARE IL PRESENTE QUESTIONARIO, RIFERIRSI PRINCIPALMENTE AL QUESTIONARIO 2.13 - 2.16 - 2.16 ALLEGATO EUROSTAT SIA PER LE NOTE ESPLICATIVE CHE PER LE DEFINIZIONI E LA NOMENCLATURA DEI PRODOTTI

QUESTIONARIO 314	PRODUZIONE DI ACLUNI PRODOTTI LAMINATI IN ACCIAI SPECIALI LEGATI (ESCLUSI I 'SONDERBAUSTÄHLE") - TUTTE LE SCELTE -	ALLEGATO II

LE INFORMAZIONI DEBBONO PERVENIRE MENSILMENTE ALLA CCE, TELEX 3252 ACIER LU, NON OLTRE I 10 GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI ALLA FINE DEL MESE. COPIA DEL PRESENTE QUESTIONARIO DEVE ESSERE INVIATA PER POSTA RACCOMANDATA ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, TASK-FORCE (DG III), BAT. CAL, RUE ALCIDE DE GASPERI, L-1019 LUXEMBOURG-KIRCHBERG (NELLO STESSO TERMINE)

IMPRESA	CODICE	PRODUZIONE DEL MESE DI

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA I PRODUZIONE DEI TRENI PER NASTRI LARGHI A CALDO PRODUZIONE DI NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO (INFERIORI A 600 MM) SU TRENI SPECIALIZZATI	11001 11002	
TOTALE *	11000	
* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' : 1. DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM 2. DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS) 3. DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1 % E PIU' DI SILICIO 4. DI PRODOTTI DERIVATI DELLA CATEGORIA I D (***)	 12001 12002 12003 12004	
TOTALE PRODOTTI ESCLUSI (12001 + 12002 + 12003 + 12004)	12000	
TOTALE CATEGORIA I (11000 - 12000) (**)	13000	
(**) DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI UN DIAMETRO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM. UTILIZZATA ALLO STATO DI LAMINAZIONE A CALDO	13001	

(***) SI TRATTA DI PRODOTTI A CALDO DELLA CATEGORIA I TRASFORMATI NELLA STESSA IMPRESA IN PRODOTTI DERIVATI DELLA CATEGORIA I D

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA I A : NASTRI LARGHI A CALDO PER UTILIZZAZIONE DIRETTA E ESPORTAZIONE NASTRI LARGHI A CALDO PER RILAMINAZIONE O ALTRE TRASFORMAZIONI PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA' NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO INFERIORI A 600 MM. LAMIERE NEDIE E GROSSE (DA 3 MM E PIU') OTTENUTE PER TAGLIO DI NASTRI LARGHI A CALDO	11101 13102 11102 11103	
TOTALE *	11100	
* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' : 1. DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM 2. DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS) 3. DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1 % E PIU' DI SILICIO 4. DI PRODOTTI DERIVATI DELLA CATEGORIA I D ***	 12101 13103 13104 13106	
TOTALE (12101 + 13103 + 13104 + 13106)	13105	
TOTALE CATEGORIA I A (11100 - 13105) **	13100	
** DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM UTILIZZATI ALLO STATO DI LAMINAZIONE A CALDO	13101	

*** SI TRATTA DI PRODOTTI A CALDO DELLA CATEGORIA I A TRASFORMATI NELLA STESSA IMPRESA IN PRODOTTI DERIVATI DELLA CATEGORIA I D

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA I B : LAMIERE LAMINATE A FREDDO IN FOGLI O IN ROTOLI E LAMIERE A CALDO IN FOGLI, INFERIORI A 3 MM LAMIERE LAMINATE A FREDDO DA 3 MM E PIU' (IN FOGLI O IN ROTOLI) DI CUI : LAMIERE LAMINATE A FREDDO O A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI PER L'ELABORAZIONE DI PRODOTTI DERIVATI DALLE CATEGORIE I C e I D PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	11200 11202 12204	
TOTALE * (11200 + 11202)	11201	
* DI CUI DESTINATE PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' : 1. DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS) 2. DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1 % E PIU' DI SILICIO 3. DI ALTRI PRODOTTI RIVESTITI (ESCLUSI BANDA STAGNATA, BANDA NERA, TFS) NELLA STESSA IMPRESA 4. DI PRODOTTI DERIVATI DELLA CATEGORIA I D NELLE ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	 12201 12202 12203 12205	
TOTALE (12201 + 12202 + 12203 + 12205)	12200	
TOTALE CATEGORIA I B (11201 - 12200)	13200	
CATEGORIA I C : LAMIERE ZINCATE A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI * DI CUI ULTERIORMENTE RIVESTITE NELLA STESSA IMPRESA * DI CUI ULTERIORMEMTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	 11301 11302 11303	
TOTALE CATEGORIA I C (11301 - 11302 - 11303)	11300	

QUESTIONARIO 314

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA I D : LAMIERE ELETTROZINCATE (IN FOGLI O IN ROTOLI) DI CUI ULTERIORMENTE RIVESTITE NELLA STESSA IMPRESA DI CUI ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA' LAMIERE A RIVESTIMENTO CON MATERIE SINTETICHE IN FOGLI O IN ROTOLI ALTRE LAMIERE A RIVESTIMENTO METALLICO IN FOGLI O IN ROTOLI	11401 11402 11403 11404 11405	
TOTALE ALTRI PRODOTTI PIATTI RIVESTITI (11401 + 11404 + 11405)	11400	
CATEGORIA II 1. LAMIERE LAMINATE A CALDO DA QUARTO (LAMIERE LAMINATE A CALDO SU TRENI DIVERSI DAI TRENI PER NASTRI LARGHI) 2. LARGHI PIATTI	21001 21002	
TOTALE (21001 + 21002) *	21000	
* DI CUI DESTINATE PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM	22001	
TOTALE CATEGORIA II (21000 - 22001)	23000	

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA III TRAVI AD ALI LARGHE E ALTRE TRAVI, PROFILATI A I, U, H, DI 80 MM O OLTRE E ZORES *	31000	
* DI CUI PROFILATI PER ARMATURE DI MINIERA	32001	
TOTALE CATEGORIA III (31000 - 32001)	33000	
CATEGORIA IV ** VERGELLA IN MATASSA (COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA) ***	41000	
*** DI CUI DESTINATI ALLA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' 1. DI TONDI PER CEMENTO ARMATO 2. DI TRALICCI SALDATI	41002 41003	
CATEGORIA V ** TONDI PER CEMENTO ARMATO (ESCLUSI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	52000	
CATEGORIA VI ** ALTRI ACCIAI MERCANTILI	63000	
** DI CUI IN ACCIAI LEGATI CON UN TENORE DI LEGA DI ALMENO IL 5 %, ECCETTUATI GLI ACCIAI CONTENENTI MENO DELL'1 % DI CARBONIO E PIU' DEL 12 % DI CROMO, ED IL CUI PREZZO EFFETTIVAMENTE FATTURATO E' SUPERIORE DI ALMENO IL 30 % AL PREZZO DI LISTINO DEL CORRISPONDENTE PRODOTTO IN ACCIAIO COMUNE		
VERGELLA IN MATASSA (COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	41001	
LAMINATI MERCANTILI	63001	

PER COMPILARE QUESTO QUESTIONARIO, RIFERIRSI PRINCIPALMENTE AL QUESTIONARIO 2.13 - 2.16 - 2.16 ALLEGATO EUROSTAT SIA PER LE NOTE ESPLICATIVE CHE PER LE DEFINIZIONI E LA NOMENCLATURA DEI PRODOTTI.

QUESTIONARIO 371	CONSEGNE DI ALCUNI PRODOTTI LAMINATI IN ACCIAI COMUNI? DI QUALITA', SPECIALI NON LEGATI E SPECIALI LEGATI DA COSTRUZIONE A GRANO FINE SALDABILI ... DETTI "SONDERBAUSTÄHLE" - TUTTE LE SCELTE -	ALLEGATO II

1.

DA COMPILARE PER GLI STESSI PERIODI INDICATI NEI QUESTIONARI 313 E 314 CON LE STESSE MODALITA'

IMPRESA	CODICE	CONSEGNE DEL MESE DI :

	PRODOTTI	NELLA COMUNITA' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE				VERSO I PAESI TERZI		TOTALE	
		DIECI S.M.		SPAGNA E PORTOGALLO					
		CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	CODICE	TONN.
	CATEGORIA I A								
1	LARGHI NASTRI A CALDO PER UTILIZZAZIONE DIRETTA E ESPORTAZIONE	11101		41101		21101		31101	
2	LARGHI NASTRI A CALDO PER RILAMINAZIONE O ALTRE TRASFORMAZIONI PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	11302		41302		-		31302	
3	NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO INFERIORI A 600 MM	11102		41102		21102		31102	
4	LAMIERE MEDIE E GROSSE (DA 3 MM E PIU') OTTENUTE PER TAGLIO DI NASTRI LARGHI A CALDO	11103		41103		21103		31103	
5	TOTALE (1 + 2 + 3 + 4) *	11100		41100		21100		31100	
	* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' :								
6	DI TUBI SALDATI DI UN DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM	11200		41200		-		31200	

QUESTIONARIO 371 — 2.

	PRODOTTI	NELLA COMUNITA' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE				VERSO I PAESI TERZI		TOTALE	
		DIECI S.M.		SPAGNA E PORTOGALLO					
		CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	CODICE	TONN.
7	DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS)	11403		41403		-		31403	
8	DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1 % E PIU' DI SILICIO	11404		41404		-		31404	
8bis	DI PRODOTTI DERIVATI DELLA CATEGORIA I D **	11406		41406		-		31406	
	** SI TRATTA DI PRODOTTI A CALDO DELLA CATEGORIA I A TRASFORMATI NELLA STESSA IMPRESA IN PRODOTTI DERIVATI DELLA CATEGORIA I D								
9	TOTALE (6 + 7 + 8 + 8bis)	11400		41400		-		31400	
10	TOTALE CATEGORIA I A (5 - 9)	11300		41300		21300		31300	
11	DI CUI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM UTILIZZATA ALLO STATO DI LAMINAZIONE A CALDO	11301		41301		-		31301	
	CATEGORIA I B								
12	LAMIERE LAMINATE A FREDDO IN FOGLI O IN ROTOLI E LAMIERE LAMINATE A CALDO IN FOGLI, INFERIORI A 3 MM	12101		42101		22101		32101	
13	LAMIERE LAMINATE A FREDDO DA 3 MM E PIU' IN FOGLI O IN ROTOLI	12103		42103		22103		32103	
14 (+)	LAMIERE LAMINATE A FREDDO O A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI PER L'ELABORAZIONE DI PRODOTTI DERIVATI DELLE CATEGORIE I C e I D PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	12102		42102		-		32102	
15	TOTALE (12 + 13 + 14) *	12100		42100		22100		32100	

(+) LE LINEE 14 E 21 NON COMPRENDONO LE SPEDIZIONI CONSEGUENTI A CONTO TRASFORMAZIONE

	PRODOTTI	NELLA COMUNITA' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE				VERSO I PAESI TERZI		TOTALE	
		DIECI S.M.		SPAGNA E PORTOGALLO					
		CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	CODICE	TONN.
	* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' :								
16	- DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS)	12403		42403		-		32403	
17	- DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1 % E PIU' DI SILICIO	12404		42404		-		32404	
17bis	- DI PRODOTTI DERIVATI DELLA CATEGORIA I D	12406		42406		-		32406	
18	TOTALE (16 + 17 + 17bis)	12400		42400		-		32400	
19	TOTALE (15 - 18)	12500		42500		22500		32500	
	CATEGORIA I C								
20	LAMIERE ZINCATE A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI	13101		43101		23101		33101	
21 (+)	LAMIERE ZINCATE A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	13102		43102		-		33102	
22	TOTALE (20)	13100		43100		23100		33100	
	CATEGORIA I D								
23	LAMIERE ELETTROZINCATE (IN FOGLI O IN ROTOLI)	14101		44101		24101		34101	
24	LAMIERE ELETTROZINCATE ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	14104		44104		-		34104	
25	LAMIERE A RIVESTIMENTO CON MATERIE SINTETICHE IN FOGLI O IN ROTOLI	14102		44102		24102		34102	

(+) LE LINEE 14 E 21 NON COMPRENDONO LE SPEDIZIONI CONSEGUENTI A CONTO TRASFORMAZIONE

	PRODOTTI	NELLA COMUNITA' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE				VERSO I PAESI TERZI		TOTALE	
		DIECI S.M.		SPAGNA E PORTOGALLO					
		CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	CODICE	TONN.
26	ALTRE LAMIERE A RIVESTIMENTO METALLICO IN FOGLI O IN ROTOLI	14103		44103		24103		34103	
27	TOTALE (23 + 24 + 25 + 26)	14100		44100		24100		34100	
	CATEGORIA II								
28	LAMIERE LAMINATE A CALDO DA QUARTO (LAMIERE LAMINATE A CALDO SU ALTRI TRENI DIVERSI DAI TRENI PER NASTRI LARGHI)	15101		45101		25101		35101	
29	LARGHI PIATTI	15103		45103		25103		35103	
30	TOTALE (28 + 29) *	15104		45104		25104		35104	
31	* DI CUI DESTINATE PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI UN DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM	15201		45201		-		35201	
32	TOTALE CATEGORIA II (30 - 31)	15100		45100		25100		35100	
	CATEGORIA III								
33	TRAVI AD ALI LARGHE	16101		46101		26101		36101	
34	ALTRE TRAVI, PROFILATI A I, U, H, DI 80 MM O OLTRE	16102		46102		26102		36102	
35	TOTALE (33 + 34) *	16103		46103		26103		36103	
36	* DI CUI PROFILATI PER ARMATURE DI MINIERA (ZORES)	16104		46104		26104		36104	

	PRODOTTI	NELLA COMUNITA' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE				VERSO I PAESI TERZI		TOTALE	
		DIECI S.M.		SPAGNA E PORTOGALLO					
		CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	CODICE	TONN.
37	TOTALE CATEGORIA III (35 - 36)	16100		46100		26100		36100	
	CATEGORIA IV								
38	VERGELLA IN MATASSA (COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO ED I LAMINATI MERCANTILI IN MATASSA) *	17100		47100		27100		37100	
	* DI CUI DESTINATI ALLA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' :								
	1. DI TONDI PER CEMENTO ARMATO	17102		47102		-		37102	
	2. DI TRALICCI SALDATI	17103		47103		-		37103	
	CATEGORIA V								
39	TONDI PER CEMENTO ARMATO (ESCLUSI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA	18100		48100		28100		38100	
	CATEGORIA VI								
40	ALTRI ACCIAI MERCANTILI (ESCLUSI I LAMINATI MERCANTILI IN MATASSA)	19100		49100		29100		39100	

PER COMPILARE QUESTO QUESTIONARIO RIFERIRSI PRINCIPALMENTE AL QUESTIONARIO 2.71 - 2.74 - 2.74 ALLEGATO EUROSTAT SIA PER LE NOTE ESPLICATIVE CHE PER LE DEFINIZIONI E LA NOMENCLATURA DEI PRODOTTI.

QUESTIONARIO 375	CONSEGNE DI ALCUNI PRODOTTI LAMINATI DI ACCIAI SPECIALI LEGATI (ESCLUSI "SONDERBAUSTÄHLE") - TUTTE LE SCELTE -	ALLEGATO II 1.

DA COMPILARE PER GLI STESSI PERIODI INDICATI NEI QUESTIONARI 313 E 314 CON LE STESSE MODALITA'

IMPRESA	CODICE	CONSEGNE DEL MESI DI :

		NELLA COMUNITA' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE				VERSO I PAESI TERZI		TOTALE	
		DIECI S.M.		SPAGNA E PORTOGALLO					
	PRODOTTI	CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	CODICE	TONN.
	CATEGORIA I A								
1	LARGHI NASTRI A CALDO PER UTILIZZAZIONE DIRETTA E ESPORTAZIONE	11101		41101		21101		31101	
2	LARGHI NASTRI A CALDO PER RILAMINAZIONE O ALTRE TRASFORMAZIONI PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	11302		41302		-		31302	
3	NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO INFERIORI A 600 MM	11102		41102		21102		31102	
4	LAMIERE MEDIE E GROSSE (DA 3 MM E PIU') OTTENUTE PER TAGLIO DI NASTRI LARGHI A CALDO	11103		41103		21103		31103	
5	TOTALE (1 + 2 + 3 + 4) *	11100		41100		21100		31100	
	* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' :								
6	DI TUBI SALDATI DI UN DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM	11200		41200		-		31200	
7	DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS)	11403		41103		21103		31103	
8	DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1 % E PIU' DI SILICIO	11404		41404		-		31404	
8bis	DI PRODOTTI DERIVATI DELLA CATEGORIA I D **	11406		41406		21406		31406	

** SI TRATTA DI PRODOTTI A CALDO DELLA CATEGORIA I A TRASFORMATI NELLA STESSA IMPRESA IN PRODOTTI DERIVATI DELLA CATEGORIA ID

QUESTIONARIO 375 — 2.

	PRODOTTI	NELLA COMUNITA' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE				VERSO I PAESI TERZI		TOTALE	
		DIECI S.M.		SPAGNA E PORTOGALLO					
		CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	CODICE	TONN.
9	TOTALE (6 + 7 + 8 + 8bis)	11400		41400		-		31400	
10	TOTALE CATEGORIA I A (5 - 9)	11300		41300		21300		31300	
11	DI CUI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM UTILIZZATA ALLO STATO DI LAMINAZIONE A CALDO	11301		41301		-		31301	
	CATEGORIA I B								
12	LAMIERE LAMINATE A FREDDO IN FOGLI O IN ROTOLI E LAMIERE LAMINATE A CALDO IN FOGLI, INFERIORI A 3 MM	12101		42101		22101		32101	
13	LAMIERE LAMINATE A FREDDO DA 3 MM E PIU' IN FOGLI O IN ROTOLI	12103		42103		22103		32103	
14 (+)	LAMIERE LAMINATE A FREDDO O A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI PER L'ELABORAZIONE DI PRODOTTI DERIVATI DELLE CATEGORIE I C e I D PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	12102		42102		-		32102	
15	TOTALE (12 + 13 + 14) *	12100		42100		22100		32100	
	* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' :								
16	- DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS)	12403		42403		-		32403	
17	- DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1 % E PIU' DI SILICIO	12404		42404		-		32404	
17bis	- DI PRODOTTI DELLA CATEGORIA I D	12406		42406		-		32406	
18	TOTALE (16 + 17 + 17bis)	12400		42400		-		32400	

(+) LE LINEE 14 E 21 NON COMPRENDONO LE SPEDIZIONI CONSEGUENTI A CONTO TRASFORMAZIONE

QUESTIONARIO 375		3.	NELLA COMUNITA' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE				VERSO I PAESI TERZI		TOTALE	
PRODOTTI			DIECI S.M.		SPAGNA E PORTOGALLO					
			CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	CODICE	TONN.
19	TOTALE (15 - 18)		12500		42500		22500		32500	
	CATEGORIA I C									
20	LAMIERE ZINCATE A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI		13101		43101		23101		33101	
21 (+)	LAMIERE ZINCATE A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'		13102		43102		23102		33102	
22	TOTALE (20)		13100		43100		23100		33100	
	CATEGORIA I D									
23	LAMIERE ELETTROZINCATE (IN FOGLI O IN ROTOLI)		14101		44101		24101		34101	
24	LAMIERE ELETTROZINCATE ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'		14104		44104		-		34104	
25	LAMIERE A RIVESTIMENTO CON MATERIE SINTETICHE IN FOGLI O IN ROTOLI		14102		44102		24102		34102	
26	ALTRE LAMIERE A RIVESTIMENTO METALLICO IN FOGLI O IN ROTOLI		14103		44103		24103		34103	
27	TOTALE (23 + 24 + 25 + 26)		14100		44100		24100		34100	

(+) LE LINEE 14 E 21 NON COMPRENDONO LE SPEDIZIONI CONSEGUENTI A CONTO TRASFORMAZIONE

	PRODOTTI	NELLA COMUNITA' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE				VERSO I PAESI TERZI		TOTALE	
		DIECI S.M.		SPAGNA E PORTOGALLO					
		CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	CODICE	TONN.
	CATEGORIA II								
28	LAMIERE LAMINATE A CALDO DA QUARTO (LAMIERE LAMINATE A CALDO SU ALTRI TRENI DIVERSI DAI TRENI PER NASTRI LARGHI)	15101		45101		25101		35101	
29	LARGHI PIATTI	15103		45103		25103		35103	
30	TOTALE (28 + 29) *	15104		45104		25104		35104	
31	* DI CUI DESTINATE PAR LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI UN DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM	15201		45201		-		35201	
32	TOTALE CATEGORIA II (30 - 31)	15100		45100		25100		35100	
	CATEGORIA III								
33	TRAVI AD ALI LARGHE	16101		46101		26101		36101	
34	ALTRE TRAVI, PROFILATI A I, U, H DI 80 MM O OLTRE	16102		46102		26102		36102	
35	TOTALE (33 + 34) *	16103		46103		26103		36103	
36	* DI CUI PROFILATI PER ARMATURE DI MINIERA (ZORES)	16104		46104		26104		36104	
37	TOTALE CATEGORIA III (35 - 36)	16100		46100		26100		36100	

	PRODOTTI	NELLA COMUNITA' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE				VERSO I PAESI TERZI		TOTALE	
		DIECI S.M.		SPAGNA E PORTOGALLO					
		CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	CODICE	TONN.	CODICE	TONN.
38	CATEGORIA IV ** VERGELLA IN MATASSA (COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO ED I LAMINATI MERCANTILI IN MATASSA) *	17100		47100		27100		37100	
	* DI CUI DESTINATI ALLA PRODUZIONE NELLA COMUNITA'								
	1. DI TONDI PER CEMENTO ARMATO	17102		47102		-		37102	
	2. DI TRALICCI SALDATI	17103		47103		-		37103	
39	CATEGORIA V TONDI PER CEMENTO ARMATO (ESCLUSI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	18100		48100		28100		38100	
40	CATEGORIA VI ** ALTRI ACCIAI MERCANTILI (ESCLUSI I LAMINATI MERCANTILI IN MATASSA)	19100		49100		29100		39100	
	** DI CUI IN ACCIAI LEGATI CON UN TENORE DI LEGA DI ALMENO IL 5 %, ECCETTUATI GLI ACCIAI CONTENENTI MENO DELL'1 % DI CARBONIO E PIU' DEL 12 % DI CROMO ED IL CUI PREZZO EFFETTIVEMENTE FATTURATO E' SUPERIORE DI ALMENO IL 30 % AL PREZZO DI LISTINO DEL CORRISPONDENTE PRODOTTO IN ACCIAIO COMUNE.								
41	VERGELLA IN MATASSA (COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	17101		47101		27101		37101	
42	LAMINATI MERCANTILI	19101		49101		29101		39101	

PER COMPILARE QUESTO QUESTIONARIO RIFERIRSI PRINCIPALMENTE AL QUESTIONARIO 2.71 - 2.74 - 2.74 ALLEGATO EUROSTAT SIA PER LE NOTE ESPLICATIVE CHE PER LE DEFINIZIONI E LA NOMENCLATURA DEI PRODOTTI.